



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di pari oggetto;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 (Legge di stabilità 2014) del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi:

- 669 secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- 676 secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677 che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille;
- comma 683 secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Richiamata** la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che detta importanti disposizioni, vigenti dal 1 gennaio 2016, che modificano la disciplina normativa della TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/2013, tra cui:

- modifica all'art.1 comma 639: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sostituzione dell'art.1 comma 669, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- integrazione dell'art.1 comma 678 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

**Visto** il D.L. n.47 del 28.03.2014, convertito in Legge n.80 del 23.05.2014, all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI. Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti;

**Visto** l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

**Richiamato** l'art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), che attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Vista** la deliberazione C.C. n. 8 del 08/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di ridurre, sino all'azzeramento, l'aliquota TASI per l'anno 2014 fissandola allo 0,00% per tutte le categorie di immobili, potendo questo Ente coprire il mancato gettito con risorse derivanti dalla fiscalità generale delle entrate;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

**Vista** la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (art. 1, comma 454 - Legge di Bilancio 2017), pubblicata nella G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, con la quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 28 febbraio 2017;

**Visto** il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2016, n. 304 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017; conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della *legge 11 dicembre 2016, n. 232*.

**Visto** il Regolamento TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge;

**Ritenuto** dover confermare anche per l'anno 2017 l'aliquota TASI pari allo 0,00% per tutte le categorie di immobili;

**Acquisti i** pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-contabile dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**Sentito** il Sindaco che illustra l'argomento;

**Con voti** favorevoli unanimi resi nei modi di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti.

## DELIBERA

**Le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Di confermare** per l'anno 2017 l' aliquota TASI pari allo 0,00% per tutte le categorie di immobili.

**Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

**Di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere e previa separata votazione unanime ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE  
F.to Silvio Di Pietro

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Domenico Acconcia

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. nr. 127 /2017

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( *art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69* ) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 08.04.2017 al 23.04.2017

Quadri, 08.04.2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Domenico Acconcia

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 31/03/2017 ai sensi di legge.

Quadri, lì 31.03.2017

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Domenico ACCONCIA